

## Rifiuti cimiteriali: che fare?

di Daniele Fogli

Con nota di p. n. 1328/148-1-1985 del 19/3/96 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri indirizzava al Comando del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) Carabinieri, ai Comandi provinciali e di Gruppo dei Carabinieri una direttiva il cui testo è riportato nel riquadro.

Conseguentemente si è avuta notizia di verifiche in molti cimiteri, in ogni zona del Paese.

I quesiti che da più parte provenivano hanno indotto la Commissione nazionale servizi funerari di Sefit ad affrontare la questione nella riunione del 23 aprile 96 e la Sefit ad emanare la Circolare n. 3544 del 24/4/96, riportata in documentazione.

In sostanza, stante l'azione in corso dell'Arma dei Carabinieri, si fornivano istruzioni operative e si consigliava, cautelativamente, di effettuare la comunicazione periodica di quantità qualità e tipo di rifiuti speciali prodotti, nonché di dotarsi di registri di carico e scarico, laddove non esistenti.

Contemporaneamente veniva attivato un approfondimento interno agli associati con l'intento di:

- a) conoscere le diverse realtà territoriali, in quanto profondamente diverse da regione a regione, con strumenti di intervento differenziati (legge regionale, circolare, risposta a quesito);
- b) valutare il reale grado di pericolosità dei rifiuti da attività cimiteriale, per avere argomentazioni da portare nelle sedi competenti, al fine di richiedere modifiche normative basate sulla specificità dell'attività

Sempre nello stesso periodo veniva interessata in via breve la competente Direzione del Ministero della Sanità per chiarire se l'interpretazione della norma data dal Comando dell'Arma dei Carabinieri fosse corretta.

Il fine ultimo era quello di avere certezze di comportamenti da parte dei Responsabili dei Servizi cimiteriali.

Già nel presente numero della rivista siamo in grado di pubblicare un primo contributo di Sereno Scolaro.

Non mancheremo di tenere informati i lettori degli sviluppi della situazione, che appare quanto mai frazionata in base alle singole realtà regionali. Ad. es. in Piemonte la Regione è intervenuta con circolare del Presidente della G.R. p.n. 14/SAN-ECO del 25/6/92

**Oggetto: Mancata denuncia annua relativa alla quantità, qualità e tipo di rifiuti ed omessa tenuta del registro di carico e scarico rifiuti speciali presso i cimiteri comunali.**

1. La disciplina dettata dall'art. 3 della legge 9 novembre 1988 n. 475 prescrive, tra l'altro, l'obbligo delle Amministrazioni comunali di comunicare con periodicità annuale alla regione o alla provincia delegata, la quantità, la qualità ed il tipo di rifiuti speciali prodotti dai cimiteri comunali nonché di tenere i relativi registri di carico e scarico. L'inosservanza della disciplina citata costituisce violazione penale, ai sensi dell'art. 9 octies della predetta legge, e va pertanto riferita alla competente Autorità giudiziaria.
2. Dalle segnalazioni finora pervenute, risulta che un solo Comando provinciale ha disposto specifici controlli, accertando illecite omissioni agli obblighi di legge.
3. Si ritiene, pertanto, di dover richiamare l'attenzione dei comandi in indirizzo sulla legislazione speciale indicata, verosimilmente poco conosciuta, ai fini della pianificazione dei conseguenti interventi.

(BU n. 27 del 1/7/92) per chiarire l'ambito applicativo dell'art. 85 del DPR 10/9/90 n. 285 in connessione con il DPR 10/9/82 n. 915. Di recente, con ulteriore circolare pubblicata sul B.U. del 16/2/94 su "raccolta e trasporto dei rifiuti e registri di carico e scarico", la Regione Piemonte chiaramente specifica che "non è altresì previsto l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico per i produttori di rifiuti speciali derivanti da attività agricole, commerciali e di servizi".

Trattandosi i cimiteri di attività di servizi sembra potersi escludere, per la Regione Piemonte, tale obbligo.

Invitiamo pertanto i lettori a richiedere alla competente A.USL i riferimenti cui attenersi, previa attenta analisi della legislazione e/o circolari applicative regionali.

Riteniamo poi di fare cosa utile nel riportare, in documentazione, l'intervento svolto da Marisa Marseglia (chimico direttore coordinatore presso la Direzione Generale dei Servizi per l'Igiene Pubblica del Ministero della Sanità) al convegno "Etica e tecnica in campo funerario. Prospettive gestionali e legislative", svoltosi a Roma il 4 e 5/10/95. L'intervento era annesso alla citata circolare Sefit del 24/4/96.

Da detto intervento, che preannuncia un chiarimento ministeriale, si evince chiaramente che la posizione del Ministero della Sanità per l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 3 della L. 475/88. Si ha poi ragione di ritenere che venga escluso l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.